

N. 63-1/2023 R. Conc.



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE CIVILE– GRUPPO 1

PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI IMMOBILIARI

SENTENZA

di apertura di liquidazione controllata

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonella DRAGOTTO Presidente

dott.ssa Roberta BRERA Giudice

dott. Stefano DEMONTIS Giudice rel.

Vista la domanda di liquidazione controllata dei beni, presentata ai sensi dell'art. 269 C.C.I, da

Marco Arturo APOLO LOAYZA (C.F. PLLMCR61E28Z605V), nato a Piñas (Ecuador) il 28.05.1961 e residente a Spinetta Marengo (AL) in Via Angiolina 5

con l'assistenza del Gestore nominato dal competente Organismo di Composizione della Crisi, avv. Vincenza Caporaso,

Sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 27.6.2023;

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 co. 2 e 3, lett. b C.C.I. in relazione al luogo di residenza del ricorrente;

Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 39, 268 e 269 C.C.I. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del medesimo codice;

Visto l'art. 270, co. 5 C.C.I., che richiama le norma sul procedimento unitario di cui al Titolo III del medesimo codice, in quanto compatibili, e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269 C.C.I. non debba esserne disposta la previa audizione se non nell'ipotesi in cui si ravvisi l'insussistenza dei presupposti di legge e si debba instaurare il contraddittorio sul punto;



Ritenuto che il debitore si trovi in palese stato di sovraindebitamento, considerato che, a fronte di un indebitamento complessivo di € 228.608, ha un patrimonio stimato in circa 21.000 euro e un reddito mensile di circa € 1.350, e vive da solo;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione controllata;

NOMINA

il Giudice delegato in persona del dott. Stefano Demontis;

NOMINA

il liquidatore nella persona dell'avv. Vincenza Caporaso, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili eventualmente ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture eventualmente ricomprese nel piano di liquidazione;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, incaricando dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o preeducibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare,



deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;

d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RIMETTE

al G.D. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

FISSA

A tale fine davanti al G.D. l'udienza del **14.7.2023, ore 10:30**, disponendo la comparizione personale del debitore, e invitando lo stesso – tramite il liquidatore - a produrre un prospetto dettagliato delle somme necessarie per il suo sostentamento, con eventuale documentazione a sostegno;

DISPONE

A cura del Liquidatore, la notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si comunichi.

Alessandria, 28.6.2023

Il Giudice rel.
Stefano Demontis

Il Presidente
Antonella Dragotto

